



COMUNE DI SERRAVALLE

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

del 18 dicembre 2018

Il Consiglio comunale di Serravalle,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb),

visto il messaggio municipale n. 34 del 12 novembre 2018;

d e c r e t a :

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Serravalle nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹ Il Comune, in collaborazione con il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU), provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

² In collaborazione con il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU), il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso i punti/centri comunali di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta comunali o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta comunali o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.

⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹ Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

² Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta comunali mediante Ordinanza nella quale è segnatamente stabilito:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori ufficiali adibiti alla raccolta.

² Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³ Il Municipio provvede alla posa e alla vuotatura dei cestini pubblici per i rifiuti nonché dei contenitori per gli escrementi dei cani.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- f) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- g) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- h) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- i) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- j) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- k) pneumatici;
- l) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;

- m) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- n) veleni;
- o) emulsioni e miscele bituminose;
- p) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- q) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- r) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- s) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione).

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III: Finanziamento

Art. 14 Principio

¹ Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

² Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Categorie	Tassa minima (CHF)	Tassa massima (CHF)
Economie domestiche:		
- abitazioni primarie		
- persona sola	50.00	150.00
- 2 persone	70.00	175.00
- 3 o più persone	80.00	200.00
- residenze secondarie (non domiciliati)	80.00	150.00
Esercizi pubblici, agriturismi e mense:		
- fino a 50 posti a sedere	200.00	300.00
- oltre 50 posti a sedere	300.00	500.00
Economie aziendali:		
- fino a 2 persone	80.00	200.00
- da 3 a 9 persone	150.00	300.00
- da 10 e oltre persone	200.00	500.00
Studi medici e farmacie	200.00	300.00
Capanne alpine	50.00	100.00

⁴ In caso di complementarietà fra più attività, sarà percepita la tassa intera per quella maggiore e la metà per quella inferiore.

⁵ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Il CNU fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

³ Alle persone con a carico dei bambini fino a 5 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) sono forniti gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 17 Altre tasse causali

¹ Il Comune preleva le seguenti tasse (IVA inclusa) proporzionali alla quantità per rifiuti non raccolti dal CNU:

Tipo di materiali	Tassa minima	Tassa massima
Ferraglie (rottami, oggetti di metallo in generale)	CHF/kg 0.20	CHF/kg 1.00
Batterie:		
- auto, trattori	CHF/pz 10.00	CHF/pz 20.00
- camion	CHF/pz 15.00	CHF/pz 30.00
Pneumatici:		
- auto	CHF/pz 4.00	CHF/pz 10.00
- furgone	CHF/pz 5.00	CHF/pz 20.00
- camion e trattori	CHF/pz 10.00	CHF/pz 40.00
Ruote con gomme e cerchi:		
- auto	CHF/pz 5.00	CHF/pz 20.00
- camion e trattori	CHF/pz 20.00	CHF/pz 100.00
Ingombranti:		
- legname vario	CHF/kg 0.20	CHF/kg 1.00
- armadi, letti, sedie, scrivanie, porte, finestre, divani	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
- materassi, coperte, tappeti, stoffe, ecc.	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
- materiali d'imballaggio (carta, plastica, ...), casse, contenitori, ecc.	CHF/kg 0.50	CHF/kg 2.00
Inerti (privati):		
- materiale di scavo	CHF/m ³ 5.00	CHF/m ³ 15.00
Rifiuti edili (privati):		

- materiale da demolizione: mattoni, betoncini, piastrelle, ... (max 1 m ³)	CHF/m ³ 20.00	CHF/m ³ 40.00
Diversi:		
- colori, lacche, prodotti per protezione legno, solventi, vernici, ...	0.00	0.00
- prodotti per trattamento piante: insetticidi, pesticidi, ...	0.00	0.00
- neon, lampadine al vapore di mercurio	0.00	0.00

² Le tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18 Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro trenta giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV: Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni specifiche, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente agli artt. 145 e segg. LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.- le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 26 novembre 2012.

Per il Consiglio comunale:

Il presidente
Tomyslak C.

Il segretario
Andreoli C.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 18.12.2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n. 143-RE-14965 del 27.2.2019.

Allegati

Disposizioni normative di riferimento:

- a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

- a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;

- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

Indice dei contenuti

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1	Campo d'applicazione
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3	Compiti del Comune
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7	Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 9	Utenti autorizzati
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 13	Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

Art. 14	Principio
Art. 15	Tassa base
Art. 16	Tassa sul quantitativo
Art. 17	Altre tasse causali
Art. 18	Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

Art. 19	Attuazione e misure d'esecuzione
Art. 20	Rimedi giuridici
Art. 21	Contravvenzioni
Art. 22	Entrata in vigore e abrogazione